

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 MAGGIO 2024 N. 20

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2024.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 29 maggio 2024

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'art. 1 "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 116 e 118, per il settore industria e navigazione, e 234, per il settore agricoltura;

vista la legge 20 febbraio 1958, n. 93, articolo 8, recante disposizioni in materia di rendite per inabilità permanente e per morte e per gli assegni *una tantum* in caso di morte dei medici per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, come sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che ha disposto, a partire dal 1° luglio 1983, la rivalutazione con cadenza annuale della retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite;

vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'articolo 20, commi 3 e 4, in base ai quali la rivalutazione delle rendite ha luogo nel caso sia intervenuta una variazione della retribuzione media giornaliera in misura non inferiore al 10% rispetto a quella precedentemente fissata con cadenza biennale, e il comma 6, in virtù del quale la riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche erogate a qualsiasi titolo dall'Inail è effettuata con cadenza annuale, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno;

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo 11, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che, con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi

del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, fermo restando il riassorbimento degli incrementi annuali come sopra determinati nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986;

vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 20 maggio 2024, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzati, con decorrenza 1° luglio 2024, che, allegata, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale f.f.,

### DELIBERA

la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzati, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura del 5,4%.

La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche, per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti quantificata complessivamente in € 98.278.000,00, graverà per un importo pari a € 97.780.000,00 sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 "Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro" e per un importo pari a € 498.000,00 sulla voce contabile U.1.04.02.02.007.03 "Assegni per casi di morte", imputabili alla Missione/programma 1.2 "Prestazioni economiche degli assicurati" del Bilancio di previsione 2024 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione dei relativi decreti.

Il Segretario

f.to dott.ssa Stefania Di Pietro

Il Presidente

f.to prof. Fabrizio D'Ascenzo